

Sentenza Tribunale di Udine n. 293 del 24/02/2011
Estensore Dr.ssa Maria Antonietta Chiriaco

Note a commento della sentenza n. 293/2011 – Tribunale di Udine

Di Giuseppe Rebecca e Giuseppe Sperotti, Studio Rebecca & Associati di Vicenza

La riforma fallimentare ha depotenziato in misura evidente la revocatoria fallimentare; la riduzione a metà del periodo di riferimento, accompagnata da nuovi presupposti, ne hanno di fatto limitato l'applicabilità. E tale depotenziamento è ancor più evidente nel caso di revocatorie fallimentari delle rimesse bancarie.

La precedente prassi, avvalorata da numerose sentenze di Cassazione, consentiva la revoca di importi in molti casi esagerati.

La nuova azione revocatoria, al di là della riduzione del periodo a 6 mesi (tenuto conto dei tempi della giustizia, di norma pochi saranno i movimenti revocabili in questo breve periodo che precede la dichiarazione di fallimento, anche se presumibilmente si potrà far riferimento a un termine anticipato in caso di consecuzione di procedure), si riferisce alle rimesse che hanno ridotto in modo consistente e durevole l'esposizione debitoria (art. 67 L.F. in modo negativo, nel senso che esenta da revocatoria le rimesse che non hanno ridotto in maniera consistente e durevole l'esposizione). Quindi non revocatoria delle rimesse, ma revocatoria della riduzione dell'esposizione, e applicazione di nuovi concetti, del tutto soggettivi. Ma fino a qui sarebbe tutto abbastanza semplice; a creare una complicazione, una forte complicazione, ci si mette l'art. 70 L.F..

Pare infatti difficile conciliare l'inconciliabile, e si sono già spesi fiumi di parole per cercare di giustificare quello che non è giustificabile, a nostro avviso. Uno dei due articoli è comunque di troppo.

L'unica interpretazione ragionevole di questa norma, ad oggi, ma non escludiamo ulteriori sviluppi, anche dirompenti, è questa: si revoca il rientro, e quindi si applica l'art. 70 L.F.; l'art. 67 L.F. non si applica mai.

Taluno potrà ritenere troppo forte questa affermazione, troppo semplicistica, ma possiamo assicurare che l'analisi e l'approfondimento delle norme portano a questo risultato e soprattutto porta a questo l'applicazione pratica della normativa.

Se l'art. 70 L.F. funziona per limitare l'importo revocabile, che senso potrà mai avere fare molti conteggi, dettagliati, con distinguo puntigliosi, per poi vedere che l'art. 70 L.F. li rende inutili? Tanto vale applicare fin da subito l'art. 70 L.F., che tanto si può essere

sicuri che darà sempre un importo inferiore, o al massimo uguale a quello determinato con l'articolo 67 L.F.. L'unica eccezione che siamo in grado di evidenziare è il caso di un rientro continuo fatto di costanti frequenti piccoli importi, caso certamente non usuale. In tutti gli altri casi l'art. 70 L.F. prevarrà sempre.

Commentiamo ora l'interessante recente sentenza del Tribunale di Udine, visto che offre spunti originali.

Innanzitutto parte dal disconoscimento del riferimento al fido, come peraltro ritiene la dottrina¹ e due sentenze (Tribunale di Monza del 3/09/2008, Dr.ssa Alida Paluchowski e Tribunale di Milano n. 6946 del 25/05/2009 estensore Dr Roberto Craveia, peraltro contraddette dal Tribunale di Milano, n. 3979 del 27/03/2009, e del 24/07/2009, estensore Dr Mauro Vitiello e recentemente, seppure solo in parte, anche Cassazione del 7/10/2010 n. 20834).

Al di là del fatto che la sentenza della Cassazione si riferisce a una revocatoria ante riforma, per cui le affermazioni riportate non hanno avuto alcuna applicazione pratica, si è convinti che l'impostazione corretta sia non fare alcun riferimento al fido.

Torniamo alla sentenza del Tribunale di Udine.

La sentenza è decisamente interessante, e offre nuovi spunti in una materia che appare ancora da approfondire e da interpretare. L'unica speranza che possono avere gli interessati è che non servano decenni, come è accaduto per la normativa precedente, per avere una interpretazione condivisa.

Questi i punti essenziali trattati dai giudici di Udine :

- 1) affidamento: non è più rilevante ai fini della revocatoria;
- 2) consistenza e durevolezza: si riferiscono al debito complessivo del fallito verso la banca;
- 3) l'art. 70 L.F. si applica sul rientro complessivo del debito, considerati tutti i rapporti, non solo il c/c di corrispondenza, ma anche il conto anticipi, sbf e finanziamento.

1) Irrilevanza dell'affidamento

Come sostenuto dalla maggioranza della dottrina, la nuova revocatoria delle rimesse bancarie esula dal riferimento al concetto di conto scoperto o conto passivo, e quindi dallo stesso concetto di affidamento.

La vecchia distinzione, appunto tra conto scoperto e conto passivo, distinzione elaborata dalla Cassazione in un lungo percorso, aveva una logica con le modalità di determinazione degli importi revocabili ante riforma.

¹ Per una analisi delle diverse posizioni della dottrina rimandiamo a Giuseppe Rebecca, Moira Marchetti, *"Rilevanza o meno dell'affidamento nella "nuova" revocatoria fallimentare delle rimesse"*, Il Diritto Fallimentare e delle Società Commerciali, CEDAM, n. 6/2010, pag. 788.

Ora i riferimenti sono alla riduzione consistente e durevole dell'esposizione e al rientro, concetti che esulano da ogni riferimento all'affidamento.

2) Riduzione riferita al debito complessivo

Questa è la prima sentenza che afferma specificatamente la necessità di far riferimento al debito complessivo, debito dato dalla sommatoria dei vari rapporti intrattenuti dal soggetto poi fallito con la banca.

Il concetto è del tutto condivisibile.

3) Art. 70 L.F. – Rientro

Anche il rientro, come la riduzione, deve essere riferito al debito complessivo, e quindi alla sommatoria di tutti i rapporti tra il correntista e la banca.

Sono affermati, nella sentenza, due importanti principi:

- 1) è la banca che deve quantificare il rientro;
- 2) il rientro è riferito a tutti i rapporti correntista / banca.

Si risolve ora la problematica relativa a tutti i conti di appoggio, problema che ha a lungo occupato la giurisprudenza con riferimento alla normativa ante riforma. Si dovranno considerare i conti SBF, i conti anticipi, i conti export, ecc..

Si evita così la possibilità che si creino delle duplicazioni di revocatoria, e cioè che si revochi sia l'accredito nel conto ordinario sia l'accredito di chiusura del debito sul c/anticipi (distante nel tempo).

I concetti espressi sono più che condivisibili.

Non sono invece state approfondite tutte le problematiche sollevate nell'applicazione pratica della riforma della legge fallimentare, per quanto concerne la revocatoria, ma gli aspetti toccati sono comunque interessanti e, a nostro avviso, come già segnalato, condivisibili.

Alleghiamo una tabella riepilogativa dei diversi orientamenti giurisprudenziali in merito, relativamente alla revocatoria delle rimesse bancarie, a tutt'oggi.

La nuova revocatoria delle rimesse bancarie – Determinazione importi revocabili – Sentenze

Tabella di Sintesi

	Tribunale di Milano Sentenza del 27/03/2008 n. 3979 estensore Dr Mauro Vitiello	Tribunale di Monza Sentenza del 3/09/2008 estensore Dr.ssa Alida Paluchowski	Tribunale di Milano Sentenza del 25/05/2009 n. 6946 estensore Dr Roberto Craveia	Tribunale di Milano Sentenza del 21/07/2009 estensore Dr Mauro Vitiello	Cassazione Civile Sentenza del 7/10/2010 n. 20834 Rel. Consigliere Dott.ssa Maria Rosaria Cultrera	Tribunale di Udine Sentenza del 24/02/2011 n. 293 estensore Dott.ssa Maria Antonietta Chiriaco
FIDO	SI	NO	NO	SI	SI, ma solo per rimesse né consistenti né durevoli	NO
Saldo	-	-	disponibile	-	-	-
Ordine operazioni	-	-	da e/c	-	-	-
Consistenza	10% del rientro	7% del debito	> rimessa media post accredito	10% del rientro	onere della prova della banca	riferita al debito complessivo
Durevolezza	10 giorni	apprezzabile lasso di tempo	intervallo rimesse consistenti / utilizzo (anche ridotto) > media rimesse consistenti	lasso di tempo variabile	onere della prova della banca	riferita al debito complessivo
Art. 70 L.F.	applicabile		NO ante 1/01/2008	applicabile	- correttivo, interpretazione autentica; - art. 70 L.F. prevale.	- riferito a tutti i conti; - onere del conteggio della banca.
Ultra petita	-		NO	-		
Rimesse revocabili	-		-	al netto addebiti		